

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0091823 09/02/2017 09,46

Mitt. : 520498 UOD Politica del farmaco e dis...

Dest. : AI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE AR.OO. AR SS.LL. AR OO.U...

Classifica : 52.4. Fascicolo : 16 del 2017



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
UOD 08 - Politica del Farmaco e Dispositivi

Ai Legali Rappresentanti delle Aziende Sanitarie
ASL, AO, AOU e IRCCS

e, per il loro tramite

A.C.F.N.
SANT'ANNA e SAN SEBASTIANO
U.O.C. FARMACIA

Prot. 0668 del 09.02.17

Ai Direttori Sanitari
Ai Responsabili delle Farmacie Ospedaliere
Ai Responsabili dei Servizi Farmaceutici ASL

e Al Referente Sani.ARP

Oggetto: Erogazione primo ciclo di terapia - chiarimenti e disposizioni

Facendo seguito alla nota prot. n. 2016.0842244 del 28/12/2016 e, alla luce di quanto emerso nell'incontro tenutosi, presso la scrivente UOD, il 19 gennaio u.s., al fine di garantire le modalità operative comuni per un'assistenza farmaceutica omogenea sul territorio regionale ed evitare disservizi ai pazienti, si chiarisce e dispone quanto segue:

- La distribuzione del 1° ciclo di terapia deve avvenire su prescrizione alla dimissione da ricovero e/o visita specialistica ambulatoriale per:
 - a) Farmaci di Fascia A
 - b) Farmaci di Fascia H/RR - H/RRL-H/RNRL
 - c) Farmaci di fascia A-PHT compresi ex OSP2

I farmaci di fascia C, sono a carico del SSR solo in particolari casi previsti dalla specifica normativa regionale o nazionale.

- Per 1° ciclo di terapia è da intendersi la fornitura di farmaci adeguata per un arco temporale mediamente di 4 settimane, alla prima prescrizione a carico di un assistito per uno specifico farmaco. Il prosieguo di terapia mediante successivi rinnovi immodificati di prescrizione, vanno intesi come semplice prosecuzione dell'assistenza farmaceutica territoriale; viceversa, ogni variazione della prescrizione (dosaggio, forma farmaceutica, cambio di protocollo terapeutico) va intesa come nuova prescrizione e quindi 1° ciclo.
- La validità massima del MUP/PT per i farmaci PHT e H/RR -H/RNRL è di 6 mesi rinnovabile, fatta eccezione per i casi in cui il PT AIFA non riporti indicazioni differenti sia in eccesso che in difetto; per i farmaci che rientrano nella Legge 648/96 e successivi

04


ampliamenti, è di 3 mesi rinnovabile.

- Per i farmaci H/RR -H/RNR sottoposti a monitoraggio AIFA con accordi negoziali, come da DGRC 114/2013, sarà a carico della struttura che prescrive l'erogazione di tutti i cicli di terapia compresi negli accordi stessi; alla scadenza di tale periodo, l'assistenza farmaceutica sarà di competenza dell'ASL di appartenenza del paziente fino alla chiusura della scheda monitoraggio AIFA.
- Per agevolare la continuità terapeutica ospedale/territorio, si chiede al responsabile della piattaforma Sani.ARP lo sviluppo di una funzione mediante la quale venga "segnalata" ogni "prima prescrizione"; tale segnalazione sarà indirizzata al Servizio Farmaceutico della ASL di pertinenza dell'assistito ed al MMG/PLS dell'assistito, al fine di consentire la presa in carico dello stesso e programmare le erogazioni successive del farmaco.
- Si comunica altresì, nelle more della definizione di un corretta presa in carico degli assistiti Campani con prescrizioni provenienti da strutture di altre regioni che la struttura Sani.ARP si è resa disponibile ad acquisire i P.T. cartacei per la successiva valutazione e implementazione sulla piattaforma.

Per quanto sopra disposto, si auspica la massima collaborazione tra le strutture farmaceutiche ospedaliere e territoriali, peraltro previsto nel punto 4.d.8) del DCA n. 66/2016.

Si invitano le SSLL in indirizzo a porre in essere ogni azione utile a garantire un'agevole presa in carico degli assistiti, promuovendo l'informazione relativamente ai percorsi assistenziali in collaborazione con i MMG/PLS.

il Funzionario
Dott. F. Fiorentino



Il Dirigente
Dott. Ugo Trama

